


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 6 Giugno 2008 N. 12**

Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni.

pag. 169

LEGGE REGIONALE 6 Giugno 2008 N. 13**Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione.****pag. 178****LEGGE REGIONALE 6 Giugno 2008 N. 14****Disposizioni di adeguamento della normativa regionale.****pag. 181****LEGGE REGIONALE 6 Giugno 2008 N. 15****Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica.****pag. 196****CORTE COSTITUZIONALE****Sentenza 19 maggio 2008, n. 179 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge della Regione Liguria 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie).****pag. 204**

LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008 N. 12

Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I

CALENDARIO VENATORIO PER LE STAGIONI VENATORIE 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011

Articolo 1 (Caccia programmata)

1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria si applica il seguente regime di caccia programmata:

A) Periodi di caccia:

- 1) dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre di ogni anno la caccia alla selvaggina stanziale è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali e precisamente:
 - nella provincia di Imperia nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica, esclusa la Zona Alpi;
 - nelle province di Genova, Savona e La Spezia in tre giorni a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della Provincia ai sensi del punto E.

Nelle dette giornate, fisse o a scelta, è altresì consentita la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante;

- 2) dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno, sulla base delle consuetudini venatorie locali e delle osservazioni relative alle annate precedenti, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita, ferma restando l'esclusione nei giorni di martedì e venerdì, per le ulteriori due giornate settimanali in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle Province, esclusivamente se praticata da appostamento;
- 3) non sono mai consentite né la posta né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma o da cerca. L'attività venatoria alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto;
- 4) dal 1° dicembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo è consentita la caccia, sia da

appostamento che in forma vagante anche con l'impiego di cani, alla selvaggina migratoria per complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedì e del venerdì e di eventuali ulteriori limitazioni. E' fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia alla volpe, al fagiano, al cinghiale e ad altri ungulati.

B) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:

Nei periodi di tempo di cui al punto A sono cacciabili le seguenti specie:

- 1) dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre di ogni anno: starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico.

Le Province, tenuto conto della consistenza faunistica e sentite le indicazioni degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C). e dei Comprensori Alpini (C.A.), possono prolungare il periodo di caccia alle specie stanziali fino al 31 dicembre;

- 2) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre di ogni anno: allodola, quaglia, tortora, merlo;
- 3) dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella, colombaccio, beccaccia, beccaccino, fagiano, volpe, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza;
- 4) dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno: fagiano di monte, (limitatamente ai soggetti maschi);

Caccia alla volpe:

è consentita ai singoli cacciatori dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo compreso tra il 15 dicembre di ogni anno ed il 31 gennaio dell'anno successivo può essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle Province, alle squadre appositamente costituite, con l'impiego di ausiliari, in località determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia.

Caccia alla pernice rossa ed alla starna:

per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia.

Caccia al fagiano di monte:

le Amministrazioni provinciali di Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica censita sul territorio e determinano le modalità di denuncia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.

C) Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica:

pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione per il daino delle province di Genova e Savona, e per il camoscio della provincia di Imperia.

D) Prelievo venatorio del cinghiale e prelievo degli ungulati in forma selettiva:

- 1) cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle Province e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti, nei seguenti periodi:

dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno con facoltà delle Province di poter variare le date di apertura e di chiusura, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157

(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

- 2) prelievo degli ungulati in forma selettiva: l'approvazione di piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo è conferita alle Province nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme statali e regionali previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Di tali piani di abbattimento, ogni fine stagione venatoria, dovrà essere trasmessa, agli uffici competenti regionali, dettagliata relazione.

E' altresì conferito alle Province il potere di regolamentare la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli previsti dalla l. 157/1992, ai sensi dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria).

E) Zona delle Alpi:

l'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo su conformi disposizioni emanate dalle Province. Sui terreni ricadenti in Zona Alpi coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente per ungulati e tetraonidi secondo le disposizioni del presente calendario.

F) Zone di protezione speciale (ZPS):

Nelle ZPS, non ricomprese all'interno di zone di divieto venatorio, è consentita l'attività venatoria nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale) e successive modifiche e integrazioni.

G) Orario di caccia:

La caccia a tutte le specie consentite dal presente calendario è consentita da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l'orario di seguito riportato, con le eccezioni previste per la caccia di selezione agli ungulati che può terminare sino ad un'ora dopo il tramonto e per la beccaccia come disposto alla lettera A), punto 3) del presente calendario:

- dalla terza domenica di settembre al 30 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15 (ora legale);
- dal 1° ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,45 (ora legale);
- dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale dalle ore 7,00 alle ore 18,30 (ora legale);
- dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre dalle ore 6,00 alle ore 17,30;
- dal 1° novembre al 15 novembre dalle ore 6,15 alle ore 17,15;
- dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,30 alle ore 17,00;
- dal 1° dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
- dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7,00 alle ore 17,00;
- dal 1° gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15 alle ore 17,15;
- dal 16 gennaio al 30 gennaio dalle ore 7,00 alle ore 17,30.

H) Caccia con il falco e con l'arco:

la caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da ferma. L'uso dell'arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'uso del fucile.

I) Allenamento cani:

- 1) l'allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia, può essere condotto dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre, esclusi i giorni di martedì e venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto;

- 2) l'addestramento cani per la caccia al cinghiale è regolamentato dalle Province, fermo restando quanto stabilito al punto 1.

L) Carniere massimo giornaliero:

Per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:

1) Selvaggina stanziale:

- fagiano, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente 2 capi, dei quali una sola pernice rossa, una sola starna e una sola lepre;

- fagiano di monte: 1 capo.

2) Selvaggina migratoria:

20 capi complessivamente con il limite di:

- allodola: 8 capi;
- colombaccio: 10 capi;
- beccaccia: 3 capi;
- beccaccino: 2 capi;
- germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella: complessivamente 5 capi;
- alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga: complessivamente 2 capi.

E' consentito, oltre a quanto previsto dalla lettera L), il prelievo di 20 capi per specie per la cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia.

M) Carniere massimo stagionale:

Ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso di un'intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:

- beccaccia: 20 capi;
- fagiano: 20 capi;
- lepre, pernice rossa e starna: complessivamente 8 capi con il limite massimo di 4 capi per specie.

2. E' vietato esercitare l'attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui all'articolo 1 ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti.

3. Il prelievo di specie consentite, all'interno delle strutture private per la caccia (Aziende faunistico-venatorie e aziende agriturismo-venatorie), è autorizzato nei periodi previsti dal presente calendario e nel rispetto dell'articolo 32, commi 6 e 7 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni e del relativo regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1. Nelle aziende faunistico-venatorie, il prelievo della selvaggina stanziale è consentito fino al raggiungimento dei contingenti di abbattimento stabiliti dai relativi piani autorizzati dalle Province.

Articolo 2 **(Limitazioni all'attività venatoria)**

1. Le Province possono, per i territori di rispettiva competenza, vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all'articolo 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie accertate dalle ASL provinciali competenti, o altre calamità.

2. La Regione può adottare le limitazioni ed i divieti di cui al comma 1 sui territori di due o più province per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie accertate dalle ASL provinciali competenti, o altre calamità.

Articolo 3
(Tesserino per l'esercizio venatorio)

1. Il tesserino venatorio regionale deve essere rilasciato dagli organi preposti, compilato a cura del cacciatore e riconsegnato dal medesimo, come disposto dall'articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modifiche ed integrazioni e dalle istruzioni riportate sul tesserino medesimo. Le annotazioni relative ai prelievi della beccaccia devono essere fatte al momento del recupero di ogni soggetto.
2. Coloro che intendano rinunciare all'attività venatoria devono riconsegnare il tesserino della stagione precedente entro e non oltre il 15 di ottobre.
3. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

CAPO II

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 (NORME PER LA
PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)**

Articolo 4
(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 29/1994 le parole "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "un anno".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 29/1994 è inserito il seguente comma:
"1.bis Nelle more dell'approvazione, da parte della Giunta regionale, degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistica venatoria di cui all'articolo 5, i piani faunistico-venatori provinciali di cui al presente articolo sono prorogati fino a un anno dal ricevimento dei nuovi indirizzi regionali da parte delle Province."

Articolo 5
(Modifiche all'articolo 34 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 29/1994 le parole "validità biennale" sono sostituite dalle parole "validità minima annuale e massima triennale" e le parole "Ogni anno, entro il 31 maggio" sono sostituite dalle parole "Entro il 31 maggio, ad esclusione dell'anno in cui è approvato il nuovo Calendario venatorio regionale".

CAPO III

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 6
(Vigilanza)

1. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, si rinvia alle disposizioni contenute nell'articolo 48, comma 1 della l.r. 29/1994.

Articolo 7 (Sanzioni)

1. Il contravventore alle norme contenute nel presente Calendario è soggetto alle sanzioni previste dalla l. 157/1992, dalla l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle altre norme vigenti in materia. In particolare per l'abbattimento di specie cacciabili, ma proibite dalle Province, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 49 della l.r. 29/1994.

CAPO IV

NORME FINALI

Articolo 8 (Durata del Calendario venatorio)

1. Il presente Calendario ha validità per le stagioni venatorie 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011.

Articolo 9 (Norme finali e transitorie)

1. Al fine di prevenire una possibile diffusione dell'influenza aviaria, la Regione adotta linee guida dirette alla tutela di coloro che praticano l'attività venatoria o che svolgono la vigilanza sul territorio.
2. In attuazione della legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica Italiana all'accordo di conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - Eurasia, con allegati e tabelle fatto a l'Aja il 15 agosto 1996) la Regione adotta, qualora si rendano necessarie, misure di tutela volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio.
3. Le Province tramite il Piano faunistico venatorio di cui all' articolo 6 della l.r. 29/1994, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della biodiversità, garantiscono la tutela degli habitat e delle specie di fauna selvatica in attuazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per tutto quanto non indicato nel presente Calendario, valgono le disposizioni contenute nella disciplina vigente in materia.

Articolo 10 (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008 N. 12

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale Giancarlo Cassini, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 102 in data 23 maggio 2008;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 26 maggio 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 351;*
- c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 26 maggio 2008;*
- d) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 26 maggio 2008;*
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 28 maggio 2008;*
- g) la legge regionale entra in vigore il 12 giugno 2008.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza (Consigliere M. Veschi)

Il presente disegno di legge regola l'attività venatoria nel territorio della Liguria per le stagioni venatorie 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011.

Nel merito sono state sentite in via consultiva, la Commissione faunistico-venatoria regionale nella seduta del 10/04/2008 e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) con nota n. 64726 del 14/05/2008 che ha espresso le proprie valutazioni con nota n. 3174 del 22/05/2008 come disposto dall'articolo 34, comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e ss.mm.ii..

Le disposizioni contenute nella presente proposta di calendario venatorio triennale ricalcano, con poche varianti, quelle presenti nel calendario venatorio biennale approvato con legge regionale 14 luglio 2006 n. 18 "Calendario venatorio regionale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modifiche ed integrazioni.", rispetto alla cui gestione non si sono registrati particolari problemi.

Tra gli aspetti più interessanti del presente documento si segnalano:

- all'articolo 1 (Caccia programmata): la disciplina delle giornate di caccia nelle Province liguri compresa la Zona faunistica delle Alpi, i periodi di caccia diversificati fra selvaggina stanziale e migratoria, le specie cacciabili e relativi periodi di caccia, gli orari di caccia, i carnieri giornaliero e stagionale, le varie tipologie di caccia e i periodi per l'attività di addestramento cani. Al comma 1, è stata aggiunta la lettera F) Zone di protezione speciale (ZPS), in quanto è stato ritenuto opportuno fare un richiamo alle specifiche disposizioni contenute nell'articolo 7, della l.r. 35/2006;*
- all'articolo 2 (Limitazioni all'attività venatoria): al comma 1 la previsione della possibilità, da parte delle Province, nei territori di rispettiva competenza, di vietare o ridurre l'attività venatoria nel caso si verificassero condizioni sfavorevoli relativamente alla consistenza faunistica o alle condizioni ambientali, climatiche nonché per malattie accertate dalle ASL competenti o altre calamità; al comma 2, stesso articolo, si prevede la possibilità da parte della Regione di adottare le stesse limitazioni di cui al comma 1, sui territori di due o più province;*

- *all'articolo 3 (Tesserino per l'esercizio venatorio): si prevedono le procedure relative al rilascio, alla compilazione ed alla riconsegna del tesserino venatorio annuale, nonché l'obbligo della raccolta dei bossoli delle cartucce da parte dei cacciatori;*
- *all'articolo 4 (Modifiche all'articolo 34 della l.r. 29/1994): viene modificato il comma 4, dell'articolo 34, della l.r. 29/1994, stabilendo che il calendario venatorio regionale può avere una validità massima triennale.*
- *all'articolo 5 (Vigilanza): si dispone la vigilanza ai sensi dell'articolo 48, comma 1 della l.r. 29/1994;*
- *all'articolo 6 (Sanzioni): si rinvia alle sanzioni previste dalla l.157/1992 e dalla l.r. 29/1994;*
- *all'articolo 7 (Durata del calendario venatorio): viene fissata la durata del Calendario venatorio per il triennio 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011;*
- *all'articolo 8 (Norme finali e transitorie): si prevede, al comma 1, la validità triennale del presente calendario venatorio; al comma 2 l'adozione delle iniziative volte alla prevenzione dell'influenza aviaria; al comma 3 l'adozione di adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-EURASIA, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996; il comma 4 garantisce nell'ambito della pianificazione faunistico venatoria provinciale il rispetto della normativa relativa a rete Natura 2000; al comma 5, per tutto quanto non previsto dal presente Calendario venatorio, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia;*
- *all'articolo 9 (Dichiarazione di urgenza): in ragione dei tempi particolarmente ristretti ai fini dell'approvazione del Calendario venatorio, si dispone la dichiarazione d'urgenza.*

Per i motivi in premessa indicati si auspica che il disegno di legge proposto, venga accolto da unanimi consensi.

RELATORE DI MINORANZA (Consigliere F. Bruzzone)

Il Disegno di Legge riprende in modo sostanziale i contenuti della proposta di Legge presenta già in precedenza dal sottoscritto.

Non si condivide il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 29/94 in merito agli orari di caccia.

Non si condivide la durata triennale del provvedimento in quanto invade di un arco temporale non contenuto nella legislatura in corso. Si auspica che a breve, tramite altri provvedimenti, venga consentito il prelievo venatorio nelle aree percorse dal fuoco ed il prelievo in deroga alle specie Storno e Fringuello.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere C. Morelli)

il presente provvedimento contiene il calendario venatorio 2008-2011, diversi sono i punti che meritano particolare attenzione, perché in contrasto con il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

Abbiamo esaminato il calendario venatorio che, comparato al parere espresso dall'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica del 22 maggio 2008, rivela palesi contraddizioni a partire dalle tre giornate di caccia di cui all'articolo 1 (caccia programmata) comma 1 lettera A che dovrebbero essere fissate ed indicate da questa Amministrazione, proprio perché l'INFS sottolinea come il dilatare della pressione venatoria su cinque giornate possa incrementare la mortalità della piccola fauna selvatica e l'eccessiva dispersione che ne consegue.

Continua ad essere singolare il mantenimento di due giornate aggiuntive alla migratoria (lettera a) comma 2, articolo 1 a fronte del parere dell'INFS che sottolinea come alcune specie migratrici siano sottoposte ad un'intensa pressione di caccia, per cui sarebbe più opportuno analizzare più approfonditamente i dati di carniera in modo da acquisire gli elementi necessari per valutare gli effetti che le giornate aggiuntive possono comportare.

In assenza di queste informazioni l'INFS non esprime un parere positivo in merito alla possibilità di autorizzare l'attività venatoria da appostamento per ulteriori due giornate settimanali durante i mesi di ottobre e novembre.

Poi è singolare come non vengano rispettate le prescrizioni dell'INFS su specie che da anni sono a rischio di estinzione come la starna, la pernice rossa, fagiano, beccaccia. Per la prima specie viene espressamente richiesta la riduzione della stagione di caccia, per il fagiano si chiede di fermare la prosecuzione della caccia oltre il mese di dicembre, per la beccaccia si chiede la chiusura anticipata al calendario al 31 dicembre, misura auspicata anche dal Club della Beccaccia gruppo italiano di cacciatori.

In questo calendario è stata inserita tra le specie cacciabili anche l'allodola : a tal proposito l'INFS afferma che l'introduzione dell'allodola nel calendario venatorio non risponde ad una modifica in senso positivo del suo status né a livello delle popolazioni locali nidificanti e pertanto contraddice le motivazioni per cui la specie venne a suo tempo esclusa dal prelievo venatorio.

Inoltre già nel precedente calendario venatorio del 2006 non si teneva conto della richiesta INFS di far precedere la programmazione dell'attività di caccia dalla Valutazione di incidenza sulla Rete Natura 2000, nel preciso intento di rispondere alle direttive comunitarie 79/409/ CEE e 92/43/CEE per valutare l'impatto preventivo della caccia sugli habitat e sulle specie di tutela comunitaria.

Inoltre la legge regionale 14 luglio 2006 n.18 all'articolo 4 stabiliva che ogni anno, entro il 31 maggio, la Giunta regionale dovesse relazionare alla competente Commissione Consiliare ai fini di valutare eventuali modifiche al calendario venatorio in vigore.

Dal 2006 a oggi, oltre a non aver visto alcuna relazione in proposito, è stata inserita nelle specie cacciabili l'allodola che è in via di estinzione, ci domandiamo quindi perché le prescrizioni dell'INFS non vengono recepite da questa Regione.

Inoltre, sappiamo che alcune province liguri hanno i piani faunistici scaduti perché sono in attesa degli indirizzi regionali che ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 1 luglio 1994 n.29, da tempo dovevano essere licenziati , determinando di fatto una lesione ai principi della legge 157/1992 in materia di corretta pianificazione dell'attività venatoria e di conservazione degli habitat.

Esprimiamo pertanto il nostro voto contrario alla presente proposta di calendario venatorio regionale.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- Il decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 è pubblicata nella G.U. 3 ottobre 2005, n. 230 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.);
- La Direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 è pubblicata nella G.U.C.E. 25 aprile 1979 n. L 103;
- La legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 è pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994, n. 16;
- Il regolamento regionale 2 aprile 1997 n. 1 è pubblicato nel B.U. 23 aprile 1997, n. 6;
- Nota all'articolo 9
- La legge 6 febbraio 2006 n. 66 è pubblicata nel G.U. 4 marzo 2006, n. 53, S.O.;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 è pubblicato nel G.U. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.;
- La direttiva 92/43/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992 L 206.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Agricoltura, Protezione Civile e Turismo – Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica

LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008 N. 13

Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione incentiva il mantenimento delle spiagge libere nel territorio ligure, come definite negli articoli 1 e 2 delle linee guida per le spiagge libere ed attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 512 del 21 maggio 2004, concedendo contributi ai Comuni costieri a sostegno di interventi diretti al miglioramento della qualità della fruizione delle stesse e della sicurezza della balneazione.

Articolo 2 (Contributi per la sicurezza della balneazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede, nella misura prevista dall'articolo 5, contributi ai Comuni costieri per la realizzazione di un servizio di vigilanza sulle spiagge libere di loro pertinenza, delle quali abbiano la gestione diretta, da attuarsi attraverso l'impiego di personale munito di brevetto di salvataggio, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla competente Capitaneria di Porto.
2. Rientrano tra le spese ammissibili, oltre alle spese relative al personale addetto, anche quelle relative alla dotazione degli strumenti e delle attrezzature utili alle operazioni di salvataggio.

Articolo 3 (Contributi per favorire l'accesso a soggetti con problemi motori)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede, nella misura prevista dall'articolo 5, contributi ai Comuni costieri per la realizzazione di strutture mobili o fisse, dotate dei prescritti titoli abilitativi, atte ad agevolare il raggiungimento della spiaggia o la fruizione dei servizi, ove presenti, ai soggetti con ridotte capacità motorie.
2. La presenza delle strutture di cui al comma 1 deve essere adeguatamente segnalata.

Articolo 4 (Contributi per l'igiene e la pulizia delle spiagge libere)

1. Per migliorare le condizioni di igiene delle spiagge libere, la Regione concede contributi ai Comuni costieri a parziale finanziamento delle spese sostenute per la pulizia delle stesse, sulla base di parametri definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale può altresì individuare criteri di priorità, anche in considerazione delle caratteristiche orografiche del territorio.

Articolo 5 (Misura del contributo)

1. Entro il 30 novembre di ogni anno i Comuni presentano alla Giunta regionale le domande di

- ammissione ai contributi di cui alla presente legge; le domande sono corredate da idonea documentazione predeterminata con atto del dirigente della struttura regionale competente.
2. Entro il 28 febbraio il dirigente di cui al comma 1, compilata la graduatoria, comunica ai richiedenti l'esito della stessa.
 3. Il contributo è corrisposto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, nella seguente misura:
 - a) 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i Comuni le cui spiagge siano riservate in percentuale dal 25 al 49 per cento a spiaggia libera;
 - b) 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i Comuni le cui spiagge siano riservate in percentuale pari o superiore al 50 per cento.
 4. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono cumulabili.
 5. Per gli interventi ammissibili è riconosciuta priorità alle richieste avanzate dai Comuni che si sono dotati di progetto di utilizzo di cui al punto 9 della lettera b) dell'articolo 8 del Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 9 aprile 2002.

Articolo 6 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede nello stato di previsione della spesa del bilancio, per l'anno finanziario 2008, mediante:
 - prelevamento dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" di quota pari ad euro 10.000,00, in termini di competenza e di cassa, e contestuale iscrizione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 3.101 "Spese connesse all'attività di pianificazione territoriale";
 - prelevamento dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" di quota pari ad euro 10.000,00, in termini di competenza e di cassa e contestuale iscrizione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 3.201 "Spese connesse all'attività di pianificazione territoriale".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008 N. 13

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri L. Cola, U. Benvenuti, M. Boffa, E. Chiesa, C. Gustavino, A. Miceli, R. Monteleone, R. Monteleone, M.*

- Mosca, G. Paladini e M. Veschi in data 6 novembre 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 236;*
- b) è stata assegnata alla VI Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio;*
 - c) è stata assegnata alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio;*
 - d) la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 14 maggio 2008;*
 - e) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 27 maggio 2008;*
 - d) è stata esaminata e approvata all'unanimità con emendamento dal Consiglio regionale nella seduta del 28 maggio 2008;*
 - e) la legge regionale entra in vigore il 26 giugno 2008.*

2. RELAZIONE AL CONSIGLIO

RELAZIONE DI MAGGIORANZA (Consigliere L. Cola)

Le spiagge della nostra regione rappresentano una componente essenziale dell'offerta turistica ligure e, nello stesso tempo costituiscono un grande patrimonio dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

La loro fruizione dal punto di vista balneare o ricreativo avviene con modalità diverse che corrispondono alla tipologia di gestione degli arenili che si realizzano con concessioni a privati (stabilimenti balneari) o e Comuni (spiagge libere e spiagge attrezzate).

Negli ultimi anni, sulla base dei dati disponibili, sono emerse delle tendenze evolutive che vanno prese in considerazione al fine di valutare le azioni più appropriate per valorizzare un patrimonio così diffuso nel territorio regionale.

Un primo elemento su cui riflettere riguarda il numero delle concessioni ai privati che, dal 2002 al 2003, è incrementato di circa 200 unità, per un numero totale di 3.740, di cui circa 1.000 concessioni balneari. Non si segnala, come è ovvio, questo dato per avanzare una preoccupazione sulla dimensione quantitativa degli stabilimenti balneari, dal momento che essi rappresentano una componente determinante dell'offerta turistica ligure. Di tale dato, tuttavia, va tenuto conto ai fini di un ragionamento sulla equilibrata fruizione delle spiagge liguri.

Un secondo riferimento riguarda la percentuale di utilizzazione tra le diverse tipologie (spiagge libere, spiagge libere attrezzate, stabilimenti balneari) nei venticinque comuni costieri che si sono dotati di progetto di utilizzo degli arenili sulla base del Piano regionale approvato in Consiglio regionale in data 9 aprile 2002. Occorre precisare che si tratta di un quadro non esaustivo dell'insieme della Regione, anche se sono presenti comuni di tutte le province della Liguria. Da esso risulta che, accanto ad una solida estensione degli stabilimenti veri e propri, soprattutto in zone tradizionalmente vocate al turismo balneare, sono presenti in buona quantità sia le spiagge libere attrezzate sia le spiagge libere.

Queste ultime rappresentano in particolare una risposta ad una attività di balneazione meno legata a soggiorni in strutture turistiche, e più ad esigenze turistico-ricreative di chi risiede nei grandi centri urbani o comunque nel territorio ligure.

Si tratta di una fascia di utenza ampia, a cui occorre garantire non soltanto di fruire del mare attraverso un accesso libero, ma anche di poterlo fare in condizione di maggior sicurezza e comfort.

La presente proposta di legge, fatta propria dalla Commissione competente ed approvata in tale sede all'unanimità, intende raggiungere questi obiettivi attraverso la concessione di contributi ai Comuni che attuano interventi diretti al miglioramento della qualità della accessibilità, della fruizione e della sicurezza della balneazione.

Gli interventi ammessi a finanziamento consistono nella realizzazione di un servizio di vigilanza sulle spiagge libere (art.2), impegnando personale adeguatamente qualificato, munito di brevetto di salvataggio, e nel rendere gli arenili più accoglibili, curandone la loro pulizia (art. 4).

Di particolare rilevanza sono i contributi previsti per quei comuni che realizzano opere che consentono di raggiungere le spiagge libere e i servizi in essi eventualmente presenti ai soggetti che hanno ridotte capacità motorie (art. 3).

La proposta di legge (art. 5) introduce una diversificazione sulle entità dei contributi corrisposti ai Comuni: essa è più alta, in rapporto alle spese ammissibili, laddove è più alta la percentuale di spiaggia libera sul complesso delle spiagge oggetto di concessione.

Inoltre, per favorire una migliore programmazione da parte dei Comuni in merito all'uso degli arenili, è prevista una priorità nella assegnazione dei contributi per quegli enti locali che si sono dotati di un progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime.

Per i motivi in premessa indicati si auspica che la presente proposta, come già in sede di Commissione, venga accolta da unanimi consensi.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La deliberazione della Giunta regionale n. 512 del 21 maggio 2004 è pubblicata nel B.U. 16 giugno 2004 n. 24;*

Nota all'articolo 5

- *La deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 9 aprile 2002 è pubblicata nel B.U. 2 maggio 2002 n. 18.*

LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008 N. 14

Disposizioni di adeguamento della normativa regionale.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale))

1. Alla rubrica dell'articolo 7 della l.r. 35/2006, dopo le parole: "Misure di salvaguardia" sono inserite le seguenti: "in ambito venatorio".
2. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 35/2006, è sostituito dal seguente:
"1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) vigono i seguenti divieti:
a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;

- b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE;
- d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;
- e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
- f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
- h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettera e) della l. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto regionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS));
- i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;
- j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.”.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Le risorse finanziarie destinate all'acquisto di mezzi per l'esercizio del trasporto pubblico locale possono essere utilizzate anche per operazioni di locazione finanziaria (contratti di leasing), con obbligo di riscatto.
2. La Giunta regionale determina le modalità tecniche ed operative per la definizione delle operazioni di cui al comma 1.

Articolo 3

(Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale))

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 31/1998, le parole: “di durata almeno quinquennale,” sono soppresse.
2. Nella rubrica dell'articolo 6 della l.r. 31/1998, dopo la parola: “ferroviari” è inserita la seguente: “ed” e le parole: “e di cabotaggio” sono soppresse.
3. Il comma 2 bis dell'articolo 6 della l.r. 31/1998, è sostituito dal seguente:
“2 bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), la Regione subdelega l'individuazione dei soggetti gestori dei servizi elicotteristici alla Provincia nella quale ha sede la base aeroportuale di partenza.”.
4. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 31/1998, dopo le parole: “nazionali ed internazionali,” sono

inserite le seguenti: “nonché a favore di imprese di trasporto marittimo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio del trasporto pubblico di persone via mare,”.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 31/1998 è inserito il seguente comma:
“5. Al fine di perseguire il decongestionamento del traffico cittadino e la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed ambientale opera il bike sharing, quale servizio complementare del trasporto pubblico di linea.”.
6. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 31/1998, le parole: “fino al 31 dicembre 2006,” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2007,”.
7. Al comma 2 bis dell'articolo 8 della l.r. 31/1998, le parole: “31 dicembre 2006” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2007”.
8. Al comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 31/1998, le parole: “dal 1° gennaio 2009” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2010”.
9. Nella rubrica dell'articolo 14 della l.r. 31/1998, la parola “Trasferimenti” è sostituita dalla seguente: “Conferimenti”.
10. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 31/1998, sono inseriti i seguenti:
“5. bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del d.lgs. 422/1997 la Regione subdelega le funzioni ed i compiti in materia di servizi marittimi che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale:
a) alle Province per i servizi che si svolgono nel territorio di competenza;
b) al Comune di Genova per i servizi che si svolgono unicamente nel territorio comunale.
5. ter. La subdelega di cui al comma 5 bis riguarda tutte le funzioni ed i compiti in materia di servizi di cabotaggio delegati alla Regione ed in particolare:
a) lo svolgimento delle procedure di gara per l'individuazione del soggetto gestore e per l'affidamento dei servizi di trasporto marittimo;
b) la vigilanza sul rispetto degli oneri di servizio assunti dal soggetto gestore, sul rispetto dei vincoli stabiliti nel contratto di servizio, sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo;
c) lo svolgimento delle funzioni in materia di sanzioni e penalità previste nel contratto di servizio in caso di inadempienze dell'aggiudicatario;
d) le autorizzazioni di cui all'articolo 7.”.
11. Al comma 1 dell'articolo 14 bis della l.r. 31/1998, le parole: “di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), entro il termine del 30 giugno 2005” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a) e comma 5 ter, lettera a) entro sei mesi decorrenti dalla scadenza dei contratti di servizio in essere”.
12. Al comma 1 dell'articolo 18 bis della l.r. 31/1998, le parole: “al 31 dicembre 2006” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2007”.
13. Al comma 2 dell'articolo 18 bis della l.r. 31/1998, le parole: “31 dicembre 2006,” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2007,”.

Articolo 4

(Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)).

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 25/2007 è soppressa.
2. Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 25/2007 è sostituito dal seguente:
“2. I contributi di cui all'articolo 23, anche cumulabili, sono concessi fino al tetto massimo complessivo di euro 5.000,00 per ciascun richiedente.”.
3. All'articolo 26 della l.r. 25/2007, le parole: “dalla data di erogazione del contributo.” sono sostituite dalle seguenti “dalla data di concessione del contributo.”.

4. Al comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 25/2007, le parole: "entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge." sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2008."

Articolo 5

(Proroga di termini in materia di accreditamento istituzionale)

1. La validità dell'accreditamento istituzionale concesso ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del d.P.R. 14 gennaio 1997), ai presidi sanitari e socio sanitari che ne abbiano richiesto o ne richiedano il rinnovo entro i termini previsti dal comma 3 del medesimo articolo 12, è prorogata al 31 dicembre 2008, per gli accreditamenti concessi negli anni 2003 e 2004 e al 30 giugno 2009, per gli accreditamenti concessi nell'anno 2005.

Articolo 6

(Concessione contributi per modifica degli strumenti di guida e per l'adattamento dell'autoveicolo di persone disabili)

1. La Regione concede contributi per la spesa relativa a:
 - a) la modifica degli strumenti di guida dell'autoveicolo di proprietà del disabile o della persona che abbia fiscalmente a carico il disabile, con incapacità motorie permanenti ed in possesso di patente di guida speciale A, B o C;
 - b) l'adattamento dell'autoveicolo di proprietà del disabile o della persona che abbia fiscalmente a carico il disabile, per il trasporto del disabile stesso, qualora la Commissione sanitaria per l'accertamento dell'handicap abbia riconosciuto la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. La Giunta regionale stabilisce la misura e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, in relazione alle disponibilità di bilancio.
3. L'istruttoria è effettuata dalle Aziende sanitarie locali sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 7

(Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 21 (Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione))

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 21/1986, è inserito il seguente:

"5. bis. Unitamente al patrocinio, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, può altresì concedere l'utilizzo dello stemma della Regione in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto)."
2. Dopo l'articolo 7 della l.r. 21/1986, è inserito il seguente:

"Articolo 7 bis

(Contributi e partecipazione finanziaria)

1. Gli atti regionali di concessione di contributi o relativi ad altre forme di partecipazione finanziaria a carico del bilancio regionale prevedono le modalità con le quali i beneficiari sono tenuti a dare atto dell'intervento regionale, indicando, ove previsto, anche lo stemma della Regione."
3. L'articolo 8 della l.r. 21/1986, è abrogato.

Articolo 8

(Modifica alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 22/2007, è aggiunto il seguente:
"2 bis. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti previsti nel Titolo IV della presente legge, ai fini della certificazione energetica, continua ad applicarsi la normativa nazionale vigente in materia."

Articolo 9

(Diritti per la tenuta del registro delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti in procedura semplificata)

1. I diritti per la tenuta del registro in cui vengono iscritte le imprese che svolgono attività di recupero rifiuti in procedura semplificata sono versati, nella misura e con le modalità determinate dai provvedimenti legislativi statali, alla Provincia ora competente ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale).
2. La lettera d) del comma 1 ed i commi 2 e 3 dell'articolo 25 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) sono abrogati.

Articolo 10

(Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 111 della l.r. 1/2007 è inserito il seguente:
"2 bis. La Giunta regionale, su richiesta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio e sentiti i Comuni, può, ogni anno, entro il 15 novembre, modificare le date di cui al comma 2."
2. Al comma 3 dell'articolo 111 della l.r. 1/2007, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "tre".
3. Al comma 3 dell'articolo 113 della l.r. 1/2007, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "tre".

Articolo 11

(Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996 n. 27 (Canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)).

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 27/1996, dopo le parole: "in conseguenza di" sono inserite le seguenti: "collocamento a riposo,".

Articolo 12

(Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni))

1. Il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 5/2008, è sostituito dal seguente:
"2. Gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a euro 750.000,00 sono affidati secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 123 del codice dei contratti pubblici, salvo quanto disposto dall'articolo 24. A tal fine la struttura regionale di cui al comma 1 cura la tenuta degli elenchi previsti dal suddetto articolo del codice dei contratti pubblici."
1. Al comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 5/2008, dopo le parole: "ad ogni singolo appalto" sono aggiun-

te le parole: “ferma restando l’applicazione di quanto disposto dall’articolo 125, commi 9 e 11 del codice dei contratti pubblici.”.

3. Al comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 5/2008, dopo le parole: “incarichi professionali” sono inserite le seguenti: “ad esclusione degli incarichi di progettazione di cui all’articolo 27 della presente legge.”.
4. Al comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 5/2008, le parole “comma 1 bis” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1 quater”.

Articolo 13

(Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei soggiorni socio - educativi e didattici))

1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 6/1998, le parole: “entro il 30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre”.
2. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 6/1998, le parole: “entro il 30 settembre” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre”.

Articolo 14

(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 26 aprile 2007 n. 18 (Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale))

1. All’articolo 4, comma 1 della l.r. 18/2007 dopo le parole: “indicati dalla l. 752/1985,” sono aggiunte le parole “con le sole seguenti modificazioni: tuber magnatum dal 15 settembre al 31 dicembre; tuber melanosporum dal 1° novembre al 31 marzo;”.

Articolo 15

(Modifica alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione))

1. Al comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 15/2006 le parole: “; la somma delle diverse erogazioni non può comunque superare l’entità massima della borsa di studio” sono soppresse.

Articolo 16

(Sostegno alla locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. La Giunta regionale definisce nuove modalità operative e di utilizzo del fondo di sostegno economico agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all’articolo 20 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9, “Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici”).
2. In attesa del provvedimento di cui al comma 1, i procedimenti di decadenza dall’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica avviati ai sensi degli articoli 16, comma 2, lettera f) e 19 della l.r. 10/2004 sono sospesi per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 17

(Abrogazione del regolamento regionale 14 gennaio 2003, n. 2 (Procedure di rilascio dell’autorizzazione sanitaria di cui all’articolo 4 e del riconoscimento-sostitutivo dell’autorizzazione sanitaria di cui all’articolo 10 del d.P.R. 54/1997))

1. Il regolamento regionale 2/2003 è abrogato.

Articolo 18

(Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile))

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 11/2006, le parole: "in collaborazione con gli" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei progetti presentati dagli".
2. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 11/2006, dopo le parole: "all'Albo regionale" sono aggiunte le seguenti: ", seconda parte".
3. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 11/2006, le parole: "per motivi di studio" sono soppresse.
4. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 11/2006, le parole: "il compenso previsto nel Piano regionale annuale" sono sostituite dalle seguenti: "appositi compensi e benefici".

Articolo 19

(Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria))

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni, dopo la lettera i bis) è inserita la seguente: "i ter) ARS – Agenzia sanitaria regionale ligure.”.
2. Al numero 3, lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 42/2006, dopo le parole: "Centro regionale per la ricerca e l'innovazione", sono inserite le seguenti: ", ARS – Agenzia sanitaria regionale ligure.”.

Articolo 20

(Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico))

1. All'articolo 5 della l.r. 17/1986, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma:
"7 bis. Il Difensore Civico regionale coordina la propria attività con i Difensori Civici istituiti dai Comuni e dalle Province ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali). Per rendere effettivo tale coordinamento, il Difensore Civico regionale convoca, periodicamente, una Conferenza dei Difensori Civici operanti sul territorio della Regione, al fine di:
a) adottare iniziative comuni su tematiche di interesse generale o di particolare rilevanza e individuare modalità organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di intervento tra i Difensori Civici;
b) favorire l'attuazione e il coordinamento della tutela civica, a livello provinciale e comunale;
c) promuovere lo sviluppo della difesa civica sull'intero territorio regionale.”.

Articolo 21

(Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.))

1. La rubrica dell'articolo 11 della l.r. 5/2001 è sostituita dalla seguente:
“(Indennità di funzione, rimborsi spese e missioni)”.
2. All'articolo 11 della l.r. 5/2001 i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta ufficialmente convocata, il rimborso delle spese di viaggio e dei pasti nella misura prevista per il trattamento economico di missione dei dirigenti regionali.
3. Può essere riconosciuto al Presidente, secondo modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, il rimborso delle spese di viaggio e dai pasti nella misura prevista per il trattamento economico di missione dei dirigenti regionali anche nelle giornate in cui questi si rechi nel luogo delle riunioni per le necessarie attività preparatorie delle sedute ufficiali.

4. Ai Componenti che, su incarico del Comitato e autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa, fatta eccezione per i casi di cui al comma 2, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione, comprensivo delle eventuali spese di soggiorno, previsto per i dirigenti regionali.”.

Articolo 22

(Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 4 della l.r. 5/2001)

1. L'articolo 3, comma 4, primo capoverso della l.r. 5/2001 si interpreta nel senso che i componenti del Comitato, concluso il periodo del loro mandato, restano in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla prima seduta utile del nuovo organismo o, se precedente, non oltre la data di presentazione del proprio rendiconto finanziario di chiusura. I componenti del nuovo Comitato, ancorché eletti dal Consiglio regionale - Assemblea legislativa, entrano in carica dalla data di prima convocazione del medesimo, ovvero dalla data, se precedente, di presentazione del rendiconto finanziario di chiusura da parte del Comitato uscente.

Articolo 23

(Modifiche alla legge regionale 24 luglio 2006, n. 19 (Istituzione della Consulta statutaria))

1. L'articolo 7 della l.r. 19/2006 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

(Indennità di funzione e rimborso spese)

1. Al Presidente ed agli altri componenti della Consulta è attribuita una indennità di funzione, per dodici mensilità, pari rispettivamente, al 25 per cento e al 20 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali.
2. Ai componenti della Consulta che non risiedono nel luogo di riunione della Consulta è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio e dei pasti nella misura prevista per il trattamento economico di missione dei dirigenti regionali. Il rimborso delle spese è dovuto al Presidente della Consulta anche per le necessarie attività preparatorie delle sedute ufficiali.
3. Ai componenti che, su incarico della Consulta e autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa, fatta eccezione per i casi di cui al comma 2, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione, comprensivo delle eventuali spese di soggiorno, previsto per i dirigenti regionali.”.

Articolo 24

(Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2006, n. 13 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali))

1. All'articolo 4 della l.r. 13/2006, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:
“6 bis. In caso di commissariamento dell'ente locale, i componenti del Consiglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) sono sostituiti dal Commissario nominato il quale esprime un numero di voti pari ai soggetti rappresentati; i componenti elettivi di cui alle lettere e) e g) del comma 1 dell'articolo 2, non sono sostituiti dal Commissario e si applicano le procedure di cui al comma 6.”.

Articolo 25

(Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali))

1. All'articolo 4, comma 1 della l.r. 3/1987 le parole “deliberate dall'Ufficio di Presidenza” sono spostate alla fine del comma; la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “zona” e la parola “residenza” è sostituita dalla parola “domicilio”.

Articolo 26**(Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari))**

1. All'articolo 7, comma 1, lettera g ter) della l.r. 38/1990, le parole "di fascia A per la categoria D3" sono soppresse.

Articolo 27**(Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))**

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 10/2008, dopo le parole: "tre componenti" sono aggiunte le seguenti: "di nomina regionale".
2. Al comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 10/2008, le parole: "fino a euro 715.000,00" sono soppresse.
3. Al comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 10/2008, le parole: "almeno" ed "ordinaria" sono soppresse.
4. Dopo l'articolo 47 della l.r. 10/2008, è inserito il seguente:

**"Articolo 47 bis
(Norme finali)**

1. In assenza di diversa, specifica disciplina regolamentare interna, adottata ai sensi della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria) e, in ogni caso, sino all'adozione della medesima, in materia di organizzazione e di personale continuano ad applicarsi al Consiglio regionale - Assemblea legislativa le disposizioni di legge regionale.
2. Il comma 2 e il comma 6 dell'articolo 6 sono soppressi."

Articolo 28**(Norma di interpretazione autentica)**

1. All'articolo 29, comma 6 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) per "zona dove è vietata la caccia" si intendono i parchi nazionali, i parchi regionali naturali, le oasi di protezione della fauna, le zone di ripopolamento e cattura, le foreste demaniali, i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
2. L'articolo 29, comma 6 della l.r. 29/1994 si interpreta nel senso che la distanza di 200 metri da rispettare tra un nuovo appostamento fisso ed un altro appostamento fisso preesistente è calcolata fra i rispettivi impianti principali.
3. L'articolo 29, comma 8 della l.r. 29/1994 si interpreta nel senso che la distanza di 100 metri è calcolata dall'impianto principale dell'appostamento fisso.

Articolo 29**(Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari))**

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari) è sostituito dal seguente:
"1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità in alloggi messi a disposizione dal gestore e costituiti dalle unità abitative di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e b) inserite in piazzole."
2. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 2/2008 è sostituito dal seguente:
"3. Ai sensi della presente legge per occupazione stanziale si intende l'occupazione delle piazzole nelle strutture ricettive all'aria aperta con allestimenti aventi le caratteristiche di cui all'artico-

lo 16, comma 1, lettere b) e c). Tale occupazione, di durata temporanea, è consentita per periodi limitati e comunque non superiori al periodo di apertura del complesso ricettivo ed eventualmente rinnovabili. L'occupazione è consentita a fronte di corrispettivi forfettari, a prescindere dalla continua effettiva presenza degli ospiti. Al termine del rapporto contrattuale relativo all'occupazione, gli allestimenti devono essere rimossi a cura del cliente.”.

3. Il comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 2/2008 è soppresso.

4. L'articolo 16 della l.r. 2/2008 è sostituito dal seguente:

“Articolo 16

(Norme di carattere urbanistico per villaggi turistici e campeggi)

1. Le unità abitative insediabili nelle strutture ricettive all'aria aperta di cui agli articoli 13 e 14, possono consistere in:
 - a) manufatti realizzati in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione ancorati stabilmente al suolo e come tali concretanti volumi in senso edilizio assentibili nel rispetto dei parametri urbanistico - edilizi contenuti nella strumentazione urbanistica vigente e collocati in piazzole di tipo villaggio turistico;
 - b) case mobili, aventi le caratteristiche individuate nello specifico regolamento, non ancorate al suolo in modo stabile, contraddistinte da meccanismi di rotazione in funzione e dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento, installabili nelle piazzole di tipo villaggio turistico o campeggio occupate in modo stanziale;
 - c) manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, aventi le caratteristiche individuate nello specifico regolamento, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento e collocati nelle piazzole in modo stanziale.
2. Gli allestimenti di cui al comma 1, lettere b) e c) non sono soggetti a titolo edilizio.
3. La realizzazione di villaggi turistici e campeggi è soggetta al rilascio di un unitario titolo edilizio avente ad oggetto il complessivo progetto comprensivo della realizzazione delle piazzole, dei manufatti rilevanti in termini di volume edilizio.”.

5. Il comma 3 dell'articolo 60 della l.r. 2/2008 è soppresso.

6. Il comma 6 dell'articolo 63 della l.r. 2/2008 è sostituito dal seguente:

“6. Sono obbligati, in solido, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, il titolare di una struttura ricettiva all'aria aperta, ivi comprese le strutture classificate parco per vacanze di cui all'articolo 71, comma 1, e il cliente che installino, in piazzole occupate in modo stanziale, case mobili, unità abitative prefabbricate e caravan con eventuali preingressi non fissamente ancorate al suolo aventi caratteristiche o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dallo specifico regolamento.”.

7. Il comma 7 dell'articolo 63 della l.r. 2/2008 è soppresso.

8. All'articolo 68, comma 3, lettera a) della l.r. 2 /2008 la parola “annuale” è sostituita dalle parole “della variazione”.

9. Al comma 1 dell'articolo 69 della l.r. 2/2008, le parole “con esclusione di quelle all'aria aperta” sono soppresse.

10. L'articolo 71 della l.r. 2/2008 è sostituito dal seguente:

“Articolo 71

(Norme transitorie per le strutture ricettive all'aria aperta)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta classificate parco per vacanza, ai sensi della legge regiona-

- le 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) possono mantenere tale classificazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 56, con le modalità disposte dallo specifico regolamento o, in alternativa, i titolari sono tenuti a chiedere la classificazione a campeggio o villaggio turistico, previo adeguamento delle strutture ai requisiti previsti dalle norme vigenti, sulla base delle previsioni del progetto di cui al comma 5.
2. Nelle piazzole delle strutture classificate parco per vacanze di cui al comma 1, campeggio e villaggio turistico esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge occupate in modo stanziale per periodi temporanei e con l'obbligo da parte del cliente di rimozione degli allestimenti al termine del periodo contrattuale, è consentita l'installazione di:
 - a) caravan ed eventuali preingressi contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento e aventi le caratteristiche individuate nello specifico regolamento;
 - b) case mobili e manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, aventi le caratteristiche individuate nello specifico regolamento, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento.
 3. L'installazione degli allestimenti di cui al comma 2 non è soggetta a rilascio di titolo edilizio.
 4. Le aziende ricettive all'aria aperta, classificate campeggi o villaggi turistici, non dotate delle caratteristiche o degli allestimenti conformi alla presente legge e allo specifico regolamento, mantengono il livello di classificazione posseduto sino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento. Decorso tale termine senza che si sia adempiuto ai necessari adeguamenti si provvede alla modifica del livello di classificazione o, se del caso, alla revoca della classificazione attribuita, secondo quanto disposto e con le modalità previste dallo specifico regolamento.
 5. Al fine di ottemperare a quanto disposto dai commi 2 e 4, i titolari delle strutture ricettive all'aria aperta esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento, a presentare un progetto volto alla trasformazione o all'adeguamento delle strutture. Tale progetto è inviato alla Provincia ai fini della conseguente verifica e dell'attribuzione della pertinente classificazione, previa acquisizione del titolo edilizio, ove richiesto, a norma dell'articolo 16.
 6. Le strutture ricettive all'aria aperta, esistenti e autorizzate alla data di entrata in vigore della l.r. 11/1982, dotate di strutture per il pernottamento non rientranti tra quelle delle tipologie all'aria aperta, purché in possesso di tutti i requisiti propri della ricettività alberghiera secondo la presente legge, possono mantenere tale qualificazione. La deroga non opera per gli eventuali ampliamenti successivi alla data di entrata in vigore della l.r. 11/1982.
 7. Le strutture ricettive all'aria aperta, gestite da associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali o sociali, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano dotate delle caratteristiche o degli allestimenti conformi alla stessa e allo specifico regolamento, vengono classificate al livello una stella sino alla data del 31 dicembre del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, termine entro il quale devono provvedere ad effettuare gli adeguamenti richiesti, pena la revoca della classificazione, secondo quanto disposto e con le modalità previste dallo specifico regolamento.”.

Articolo 30

(Modifica alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri))

1. All'articolo 6 bis, comma 1 della l.r. 24/2007 e successive modifiche e integrazioni le parole “in forma congiunta” sono eliminate.

Articolo 31

(Modifica alla legge regionale 11 marzo 2008 n. 4 (Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 “Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri”))

1. All'articolo 5 della l.r. 4/2008 le parole “31 dicembre 2008” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2009”.

Articolo 32
(Modifiche alla legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative))

1. Dopo l'articolo 24 della l.r. 15/1989 è inserito il seguente:

“Articolo 24 bis
(Accessibilità sostenibile)

1. Al fine di garantire condizioni di mobilità sostenibile, la Giunta regionale, sulla base di criteri da definirsi annualmente, approva bandi rivolti a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di interventi volti a rimuovere impedimenti all'accessibilità delle persone.”.

Articolo 33
(Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing)

1. Nell'ambito del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, previsto dai vigenti CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali e nominato con delibera di Giunta regionale del 7 maggio 2004 n. 448, sono istituiti il consigliere di fiducia e lo sportello di ascolto.
2. La Giunta regionale provvede a disciplinare con proprio atto la figura del consigliere di fiducia e lo sportello di ascolto di cui al comma 1.
3. L'onere derivante dall'attività del Comitato di cui al comma 1, trova copertura nell'UPB 18.101 “risorse umane” del bilancio regionale.

Articolo 34
(Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2008, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante prelevamento dall'U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale” di quota pari ad euro 250.000,00 in termini di competenza e di cassa e l'iscrizione di:
 - euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 7.207 “Edilizia pubblica e sociale” per gli interventi previsti dall'articolo 32;
 - euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 9.206 “Interventi connessi ad attività socio sanitaria” di nuova istituzione, per gli interventi previsti dall'articolo 6.
2. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 35
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008 N. 14

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale Claudio Burlando, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 100 in data 28 marzo 2008;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 1° aprile 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 344;*
- c) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 1° aprile 2008;*
- d) *è stato assegnato alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 1° aprile 2008;*
- e) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 26 maggio 2008;*
- f) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 27 maggio 2008;*
- f) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 29 maggio 2008;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 12 giugno 2008.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza (Consigliere M. Veschi)

con il presente disegno di legge, che introduce alcune disposizioni di adeguamento della normativa regionale, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, si è inteso raggruppare le differenti esigenze rappresentate dalle strutture regionali in ordine alla necessità di apportare alla vigente normativa regionale opportune integrazioni o modifiche. I mutamenti introdotti si sono resi necessari, in generale, a causa di mutamenti del quadro legislativo nazionale; in altri casi, invece, per far fronte ad esigenze di carattere procedurale ed organizzativo.

In sede di I Commissione, competente per l'esame in sede referente, la Giunta regionale ha presentato numerosi emendamenti al disegno di legge allo scopo di recepire ulteriori necessità di adeguamento e miglioramento della vigente normativa regionale. Nel corso del dibattito, scaturito nella medesima Commissione, si è deciso, poi, a norma dell'articolo 86, comma 5, del Regolamento interno, di stralciare dal testo un articolo del disegno di legge e alcuni emendamenti per i quali si è ritenuto possano formare oggetto di provvedimenti separati, chiedendone, così, la riassegnazione alle competenti Commissioni di merito al fine di meglio approfondire e discutere le materie da questi proposte. In tal modo si potrà anche tener nel dovuto conto le indicazioni formulate sul provvedimento dal Consiglio delle autonomie locali.

Per citare solo alcuni degli adeguamenti approvati nella seduta del 26 maggio u.s. dalla I Commissione, si possono ricordare alcune disposizioni in materia di trasporto pubblico locale che consentono sia di provvedere all'acquisto di un numero maggiore di mezzi di trasporto, potendo distribuire gli oneri di acquisto in un arco temporale più ampio, sia una maggiore flessibilità ed un migliore adattamento alle esigenze di servizio.

E' stata, poi, introdotta un'apposita disposizione volta a prevedere, nell'ordinamento normativo regionale, la concessione di contributi per la modifica degli strumenti di guida e per l'adattamento dell'autoveicolo di persone disabili, o della persona che il disabile fiscalmente a carico, ampliando, così, la tipologia di utenza e di intervento ammessi a contributo; in questo modo si è fornita anche una risposta concreta alle motivate istanze sollevate da parte della Consulta regionale per l'handicap, nonché da interpellanze consiliari.

Prendendo atto del costante aumento del livello di morosità nell'ambito della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, dovuto ad un impoverimento di molti nuclei familiari, si è reso necessario, attraverso un'apposita norma, procedere ad una profonda revisione degli interventi di sostegno economico rivolti agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Auspico che il presente disegno di legge, che è stato suffragato ad ampia maggioranza di voti sia per l'esame di merito che per l'espressione del parere di compatibilità, possa ottenere il consenso favorevole da parte dell'Assemblea legislativa, consentendo, così, alla Regione Liguria di poter conformare la propria legislazione ai mutamenti introdotti a livello nazionale e di poter far fronte ai conseguenti cambiamenti procedurali ed organizzativi.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere N. Abbundo)

Si dichiara astensione in quanto, anche su norme che sono positive, l'elemento di utilizzare una legge Omnibus per inserire varie materie di competenza di più Commissioni, deve essere un fatto eccezionale e non può considerarsi per il futuro, prassi.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere F. Bruzzone)

Il Disegno di Legge presentato dalla Giunta regionale e attualmente all'esame del Consiglio regionale ha una propria particolare caratteristica che comporta valutazioni anomale rispetto al consueto svolgimento dell'attività legislativa del nostro Consiglio regionale.

Lo scrivente si limita a prendere atto dei molteplici temi che il DDL intende affrontare e ritiene di intervenire durante i lavori dell'aula sui singoli articoli. Nel contempo intende sostenere l'inserimento di un emendamento teso all'interpretazione autentica dell'art. 29 della legge regionale 29/94.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere M. Marcenaro)

Si dichiara astensione in quanto, in Commissione sono state inserite forzature non conformi ad uno strumento ancorché eccezionale come l'Omnibus.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere L. Morgillo)

il DDL 344 "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale" è un provvedimento che va a modificare una quantità di leggi approvate nel corso di questi ultimi anni e addirittura di questi primi mesi del 2008.

Cambiamenti tanto sostanziali apportati a leggi così recenti non possono che evidenziare la leggerezza con cui queste sono state approvate dalla maggioranza. Non c'è infatti stato confronto con le numerose e reiterate istanze della minoranza che, più volte, ha sottolineato la superficialità con cui venivano approvati tali provvedimenti.

Per queste motivazioni ritengo di poter affermare che la nostra posizione rispetto all'articolato di questo DDL non è positiva, abbiamo cercato di migliorarlo in commissione e cercheremo di migliorarlo in aula con emendamenti.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- La legge regionale 31 ottobre 2006 n. 35 è pubblicata nel B.U. 2 novembre 2006, n. 16;
- La direttiva comunitaria 79/409/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 25 aprile 1979 n. L. 103;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 è pubblicato nella G.U. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.;
- La direttiva comunitaria 92/43/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992 n. L. 206;
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 è pubblicato nella G.U. 6 novembre 2007 n. 258;

Note all'articolo 3

- La legge regionale 9 settembre 1998 n. 31 è pubblicata nel B.U. 23 settembre 1998, n. 12

- *Il decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è pubblicato nella G.U. 10 dicembre 1997, n. 287.*
- *La legge 15 marzo 1997 n. 59 è pubblicata nella G.U. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.;*

Nota all'articolo 4

- *La legge regionale 4 luglio 2007 n. 25 è pubblicata nel B.U. 11 luglio 2007, n. 13;*

Note all'articolo 5

- *La legge regionale 30 luglio 1999 n. 20 è pubblicata nel B.U. 18 agosto 1999, n. 12;*
- *Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 è pubblicato nella G.U. 20 febbraio 1997 n. 42 S.O.;*

Nota all'articolo 6

- *La legge 5 febbraio 1992 n. 104 è pubblicata nella G.U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.;*

Note all'articolo 7

- *La legge regionale 28 agosto 1986 n. 21 è pubblicata nel B.U. 10 settembre 1986, n. 37;*
- *La legge regionale 15 gennaio 1985 n. 3 è pubblicata nel B.U. 16 gennaio 1985, n. 3 - S.O.,*

Nota all'articolo 8

- *La legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 è pubblicata nel B.U. 6 giugno 2007, n. 11;*

Note all'articolo 9

- *Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è pubblicata nella G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.;*
- *Il decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 è pubblicato nella G.U. 29 gennaio 2008, n. 24, S.O.;*
- *La legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 è pubblicata nel B.U. 14 luglio 1999, n. 10;*

Nota all'articolo 10

- *La legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1 è pubblicata nel B.U. 3 gennaio 2007, n. 1;*

Nota all'articolo 11

- *La legge regionale 21 giugno 1996 n. 27 è pubblicata nel B.U. 10 luglio 1996, n. 14*

Note all'articolo 12

- *La legge regionale 11 marzo 2008 n. 5 è pubblicata nel B.U. 12 marzo 2008, n. 2;*
- *Il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 è pubblicato nel G.U. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.;*

Nota all'articolo 13

- *La legge regionale 28 gennaio 1998 n. 6 è pubblicata nel B.U. 18 febbraio 1998, n. 3;*

Nota all'articolo 14

- *La legge regionale 26 aprile 2007 n. 18 è pubblicata nel B.U. 16 maggio 2007, n. 10;*

Nota all'articolo 15

- *La legge regionale 8 giugno 2006 n. 15 è pubblicata nel B.U. 14 giugno 2006, n. 9;*

Note all'articolo 16

- *La legge regionale 29 giugno 2004 n. 10 è pubblicata nel B.U. 14 luglio 2004, n. 6;*
- *La legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 è pubblicata nel B.U. 1° aprile 1998, n. 5;*

Nota all'articolo 18

- *La legge regionale 11 maggio 2006 n. 11 è pubblicata nel B.U. 24 maggio 2006, n. 7;*

Nota all'articolo 19

- *La legge regionale 18 dicembre 2006 n. 42 è pubblicata nel B.U. 27 dicembre 2006, n. 19;*

Note all'articolo 20

- *La legge regionale 5 agosto 1986 n. 17 è pubblicata nel B.U. 27 agosto 1986, n. 35;*
- *Il decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 267 è pubblicato nella G.U. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.;*

Nota all'articolo 21

- *La legge regionale 24 gennaio 2001 n. 5 è pubblicata nel B.U. 31 gennaio 2001, n. 2;*

Nota all'articolo 23

- *La legge regionale 24 luglio 2006 n. 19 è pubblicata nel B.U. 9 agosto 2006, n. 12;*

Nota all'articolo 24

- *La legge regionale 26 maggio 2006 n. 13 è pubblicata nel B.U. 31 maggio 2006, n. 8;*

Nota all'articolo 25

- *La legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 è pubblicata nel B.U. 25 febbraio 1987, n. 8;*

Nota all'articolo 26

- *La legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38 è pubblicata nel B.U. 2 gennaio 1991, n. 1;*

Note all'articolo 27

- *La legge regionale 28 aprile 2008 n. 10 è pubblicata nel B.U. 29 aprile 2008, n. 4;*
- *La legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 è pubblicata nel B.U. 30 agosto 2006, n. 13;*

Nota all'articolo 28

- *La legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 è pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994, n. 16;*

Nota all'articolo 29

- *La legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 è pubblicata nel B.U. 13 febbraio 2008, n. 1;*

Nota all'articolo 30

- *La legge regionale 4 luglio 2007 n. 24 è pubblicata nel B.U. 11 luglio 2007, n. 13;*

Nota all'articolo 31

- *La legge regionale 11 marzo 2008 n. 4 è pubblicata nel B.U. 12 marzo 2008, n. 2;*

Nota all'articolo 32

- *La legge regionale 12 giugno 1989 n. 15 è pubblicata nel B.U. 28 giugno 1989, n. 9.3.*

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione Centrale Affari della Presidenza – Settore Affari Istituzionali Giuridici e Legislativi

LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008 N. 15**Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica.**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge dispone incentivi a sostegno degli interventi volti a qualificare e a sviluppare l'offerta turistica ligure, promuovendo gli investimenti delle piccole e medie imprese, di seguito denominate P.M.I., singole o associate, rientranti nella definizione comunitaria prevista dal decreto del Ministro per le Attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), che operino nel turismo.

Articolo 2 (Iniziative regionali)

1. La Regione promuove iniziative di carattere finanziario attraverso appositi accordi o convenzioni con enti economici e finanziari, istituti di credito, confidi e associazioni di categoria degli operatori turistici, che agevolino l'accesso al credito da parte delle P.M.I. operanti nel settore turistico mediante la possibilità di accedere a finanziamenti a condizioni favorevoli.

Articolo 3 (Tipologia dei contributi)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e la promozione delle iniziative di cui all'articolo 2, concede:
 - a) contributi in conto interessi in forma attualizzata;
 - b) aiuti rimborsabili;
 - c) contributi in conto capitale.

TITOLO II

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI E AIUTI RIMBORSABILI

Articolo 4 (Iniziative ammesse)

1. Sono ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) le seguenti iniziative:
 - a) la realizzazione ex novo, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione anche con ampliamento di alberghi, alberghi diffusi, residenze d'epoca, locande, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini o escursionistici, case per ferie, affittacamere in possesso della classificazione attribuita dalla Provincia a norma del Titolo VI, Capo II della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari);
 - b) interventi mirati al risparmio e al conseguimento dell'efficienza energetica, anche attraverso il ricorso a sistemi di energia rinnovabile non esauribile, l'ammodernamento ed il miglioramento, comprensivi degli arredi e delle attrezzature, delle strutture ricettive e turistiche di cui alla lettera a) nonché di parchi per vacanze, limitatamente ad interventi coerenti con la trasformazione in campeggio o villaggio turistico, di stabilimenti balneari e di case e appartamenti per vacanze, limitatamente alle unità abitative di proprietà del gestore;
 - c) l'acquisto, da parte del gestore, dell'immobile in cui esercita l'attività di albergo, albergo diffuso, residenza d'epoca, locanda, residenza turistico alberghiera, campeggio, villaggio turistico,

parco per vacanza, limitatamente agli esercizi per i quali venga avviato il processo di trasformazione in campeggio o villaggio turistico, ostello per la gioventù, rifugio alpino o escursionistico, casa per ferie, affittacamere in possesso della classificazione attribuita dalla Provincia a norma del Titolo VI, Capo II della l.r. 2/2008. Sono altresì ammessi gli acquisti di immobili con destinazione d'uso ricettiva da parte di soggetti già gestori di attività ricettive;

- d) la creazione e la qualificazione, da parte di consorzi o cooperative, di strutture, attrezzature e impianti complementari alla ricettività, volti alla valorizzazione delle risorse turistiche di base.

Articolo 5 (Soggetti destinatari e misura del contributo)

1. Il Piano di programmazione turistica triennale, di cui all'articolo 7 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale), individua le priorità nell'ambito delle iniziative ammesse ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, degli ambiti territoriali da privilegiare nonché dei soggetti beneficiari individuati tra le P.M.I. operanti nel settore turistico.
2. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici e dei criteri inseriti nel Piano di cui al comma 1, emana annualmente bandi per selezionare le iniziative ammesse ad agevolazione, nei quali sono indicati lo stanziamento complessivo, le tipologie di intervento nonché la tipologia e la misura dell'agevolazione stessa.
3. I bandi di cui al comma 2 sono emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione annuale.
4. L'ammontare dei mutui ammessi a contributo in conto interessi di cui all'articolo 3, lettera a) non può essere inferiore a euro 150.000,00 e superiore a euro 1.000.000,00. I contributi sono concessi in forma attualizzata e sono liquidati direttamente ai beneficiari alla scadenza della prima rata di ammortamento.
5. Gli aiuti rimborsabili di cui all'articolo 3, lettera b) sono concessi a un tasso non inferiore allo 0,50 per cento con un periodo di ammortamento e una percentuale massima sull'investimento da definirsi nel relativo bando. Gli aiuti rimborsabili non possono essere inferiori a euro 150.000,00 e superiori a euro 1.000.000,00.

TITOLO III

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Articolo 6 (Iniziative ammesse)

1. Sono ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) le iniziative concernenti:
 - a) l'acquisto ed il miglioramento di impianti, macchinari, arredi e attrezzature, ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza e di accessibilità per disabili per le seguenti strutture: strutture ricettive esistenti e classificate albergo, albergo diffuso, residenza d'epoca, residenza turistico-alberghiera, locanda, campeggio, villaggio turistico, parco per vacanze, limitatamente ad interventi coerenti con la trasformazione in campeggio o villaggio turistico, casa per ferie, ostello per la gioventù, affittacamere in possesso della classificazione attribuita dalla Provincia a norma del Titolo VI, Capo II della l.r. 2/2008, rifugi alpini o escursionistici nonché case e appartamenti per vacanze limitatamente alle unità abitative di proprietà del gestore;
 - b) la riqualificazione ed il miglioramento di stabilimenti balneari e l'allestimento di spiagge libere attrezzate;

- c) l'allestimento e l'organizzazione in comune di servizi di prenotazione o complementari all'attività ricettiva;
- d) la realizzazione, la riqualificazione e il miglioramento di parchi tematici.

Articolo 7
(Soggetti destinatari e misure del contributo)

1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) sono concessi:
 - a) alle P.M.I. titolari delle attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e d);
 - b) ai consorzi o cooperative di operatori nei quali sia maggioritaria la presenza di imprese turistiche, titolari delle attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c);
2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera a) la misura del contributo è prevista fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. Per i soggetti di cui al comma 1 lettera b) la misura del contributo è prevista fino ad un massimo del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
4. Il limite massimo di spesa ammissibile a contributo è pari a euro 150.000,00.

Articolo 8
(Bando annuale)

1. La Regione sulla base degli obiettivi strategici contenuti nel Piano di cui all'articolo 7 della l.r. 28/2006, emana annualmente, entro il termine di cui all'articolo 5 comma 3, un bando per la selezione delle domande relative ai contributi di cui all'articolo 6, determinando lo stanziamento annuale complessivo.

TITOLO IV

NORME COMUNI, FINANZIARIE E FINALI

Articolo 9
(Funzioni amministrative)

1. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative all'istruttoria e alla liquidazione dei contributi di cui all'articolo 3, la Regione può avvalersi di F.I.L.S.E. S.p.A. o delle Province.
2. Con apposita relazione, comprensiva dei relativi dati statistici, la Giunta regionale viene annualmente informata sull'andamento dell'attività.

Articolo 10
(Fondo di rotazione)

1. Ai fini della concessione degli aiuti rimborsabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) è costituito presso F.I.L.S.E. S.p.A. un Fondo di rotazione. Nel bando di cui all'articolo 5 comma 2 relativo agli aiuti di cui al comma 1, sono individuati il periodo di ammortamento, la percentuale massima di finanziamento sull'investimento nonché le modalità di rientro nel bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2003).

Articolo 11
(Vincolo di destinazione)

1. Gli immobili oggetto degli interventi ammessi a contributo ai sensi della presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione d'uso per la durata di anni dieci decorrenti dalla data di tra-

scrizione del vincolo presso la competente Agenzia del territorio. La trascrizione è obbligatoria ed è a carico dei beneficiari.

2. Fatto salvo quanto previsto per le strutture ricettive ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali), la Regione può autorizzare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile quando venga comprovata, mediante presentazione di idonea documentazione, la sopravvenuta impossibilità al mantenimento del vincolo ovvero la non convenienza economica dell'attività.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è concessa previa restituzione delle agevolazioni percepite, maggiorate degli interessi legali.

Articolo 12 (Revoca o riduzione del contributo)

1. Il contributo è revocato e si procede al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali, quando:
 - a) vengano accertate gravi irregolarità nella documentazione giustificativa della spesa;
 - b) l'intervento non venga effettuato in conformità al progetto approvato dal Comune o entro i termini indicati nell'atto di concessione;
 - c) i beneficiari dichiarino di rinunciare al contributo concesso;
 - d) non venga rispettato il vincolo di cui all'articolo 11;
 - e) sia cessata, o mai iniziata, l'attività ricettiva esercitata nell'immobile per il quale sono stati concessi i contributi.
2. Nei casi previsti dal comma 1, lettere a) e b) può essere disposta, in via alternativa, la riduzione del contributo commisurandolo alle spese effettivamente e conformemente sostenute e documentate, purché la realizzazione parziale delle opere o degli acquisti consenta la fruibilità di quanto realizzato.

Articolo 13 (Modalità di applicazione degli aiuti)

1. I contributi sono concessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nell'ambito del regime "de minimis", secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

Articolo 14 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni:
 - utilizzo in termini di competenza, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) di euro 1.000.000,00 iscritti all'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";
 - prelevamento in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008, di euro 1.000.000,00 dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";
 - iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008 di:
 - euro 1.000.000,00, in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 17.202 "Sviluppo dell'attività alberghiera ed extra alberghiera e di strutture di supporto all'offerta turistica";

- euro 1.000.000,00, in termini di competenza, all'U.P.B. 17.206 "Sviluppo dell'attività alberghiera ed extra alberghiera e di strutture di supporto all'offerta turistica - contributi in conto interessi in forma attualizzata".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 15
(Norma transitoria)

1. Ai procedimenti di concessione di contributi ed erogazione finanziaria in corso di istruttoria e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 11 settembre 1997, n. 39 (Interventi della Regione Liguria in occasione del Giubileo dell'anno 2000), alla legge regionale 17 giugno 1998, n. 22 (Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo verde), e alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 19 (Incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica).

Articolo 16
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
- a) l'articolo 14 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2002);
 - b) la legge regionale 15 marzo 1984, n. 15 (Intervento regionale per la promozione e lo sviluppo del turismo congressuale in Liguria);
 - c) legge regionale 11 settembre 1997, n. 39 (Interventi della Regione Liguria in occasione del Giubileo dell'anno 2000);
 - d) legge regionale 17 giugno 1998, n. 22 (Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo verde);
2. Le leggi regionali 17 marzo 2000, n. 19 e 11 maggio 2001, n. 11 sono abrogate con decorrenza 1° luglio 2008 onde portare a conclusione la presentazione delle istanze di contributo ai sensi della predetta e le relative istruttorie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando)

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008 N. 15

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale Margherita Bozzano, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 83 in data 12 ottobre 2007;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 17 ottobre 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 303;*
- c) *è stato assegnato alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno in data 18 ottobre 2007;*
- d) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 19 maggio 2008;*
- e) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamento nella seduta del 22 maggio 2008;*
- f) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 4 giugno 2008;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 26 giugno 2008.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

RELAZIONE DI MAGGIORANZA (Consigliere G. Conti)

La normativa oggi in vigore in materia di incentivazione per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica, costituita dalle leggi regionali 17 giugno 1998 n. 22 (turismo verde) e 17 marzo 2000 n. 19 (incentivi per la qualificazione dell'offerta turistica) non è più rispondente alle nuove e diverse esigenze dei soggetti che operano nel settore.

Quello turistico è, infatti, un settore dinamico ed in continua evoluzione e l'attuale normativa non incentiva sufficientemente le imprese ad intraprendere seri investimenti che consentano all'offerta ricettiva e balneare ligure quel salto di qualità che tutti ormai riconoscono indispensabile.

Si è ritenuto, quindi, non più prorogabile un riordino complessivo della normativa regionale in materia, anche al fine di consentire il suo adattamento alle mutevoli esigenze del mercato, nonché di fornire agli operatori uno strumento aggiornato alle nuove tipologie di interventi, in un settore produttivo nevralgico per l'economia e lo sviluppo della nostra Regione come quello del turismo.

L'Assessorato al Turismo ha recentemente elaborato il progetto "Pacchetto Qualità Liguria", finalizzato all'innalzamento della qualità delle strutture e dei servizi, all'incremento della predisposizione all'investimento e alla capacità di aggregazione degli operatori del settore; parimenti la normativa in parola è ispirata dalla medesima finalità di miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta turistica nonché al collegato sviluppo occupazionale e organizzativo del settore.

Le iniziative legate al progetto "Pacchetto Qualità Liguria" devono essere supportate da un'efficace legge di incentivazione che, pur nei limiti imposti dalle normative comunitarie, sia capace di indurre gli operatori ad investire, sia con l'acquisto o la ristrutturazione degli immobili adibiti alla attività svolta, sia tramite il miglioramento di impianti e di attrezzature.

Il disegno di legge che oggi si propone ha come obiettivo l'aumento della redditività delle imprese operanti nel settore turistico mediante il sostegno degli interventi di riqualificazione, attraverso forme di finanziamento agevolato, tramite gli istituti di credito.

La Giunta regionale ha ritenuto di predisporre una legge snella, che indichi i principi fondamentali e demandi a bandi annuali predisposti dalla Regione, sulla base degli obiettivi e dei criteri inseriti nel Piano di Programmazione triennale, le modalità attuative e gli importi destinati alle singole misure.

Ciò comporta una notevole elasticità applicativa che permette di finanziare, di anno in anno, sempre nell'ambito di quanto previsto dal Piano triennale, le tipologie di strutture e di interventi che necessitano di maggiore incentivazione, fissando la percentuale di abbattimento del tasso di interesse a seconda delle disponibilità di bilancio.

La filosofia che sottende il provvedimento mira, inoltre, a favorire un'azione sinergica di tutti i soggetti coinvolti, motivo per cui si è ritenuto di affidare a F.I.L.S.E., stante il ruolo di "coordinamento" che ha svolto nella definizione del progetto "Adhoc", e nel successivo sviluppo e promozione del progetto stesso, le funzioni amministrative relative all'istruttoria e alla liquidazione dei contributi di cui al presente disegno di legge.

Per i motivi in premessa indicati, si auspica che il disegno di legge proposto venga accolto da unanimi consensi.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere N. Abbundo)

Il suddetto disegno di legge risulta di scarsa efficacia.

E' a dir poco disarmante il fatto che una legge che incentivi la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica, rimanga sospesa (nel cassetto dell'Assessore) per un anno!

Si ritiene che la presente legge possa essere approvata all'unanimità solo nel caso in cui gli emendamenti presentati in aula vengano accolti visto che sono condivisi e richiesti dalla categoria.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere G. Garibaldi)

il provvedimento oggi all'esame del Consiglio pur proponendosi di creare un impianto normativo snello e dinamico per aiutare finanziariamente lo sviluppo e la riqualificazione delle PMI impegnate nell'offerta turistica, secondo noi non ha raggiunto pienamente i suoi intenti.

Pur apprezzando lo sforzo, fatto nel corso dei lavori della IV Commissione, di accogliere alcune delle istanze presentate dal nostro Gruppo, e dalla minoranza in generale, non possiamo ritenerci soddisfatti del risultato ottenuto.

Riteniamo che la quantità di finanziamenti messi a disposizione per questi tipi di interventi siano ancora insufficienti e a volte non del tutto mirati alle azioni realmente necessarie ed utili per gli scopi che si voleva prefiggere la normativa in esame.

Per queste motivazioni ritengo di poter affermare che la nostra posizione rispetto all'articolato di questo DDL, così come impostato attualmente, non è positiva, in quanto, secondo il nostro giudizio non soddisfa a pieno gli obiettivi prefissati.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere M. Marcenaro)

Le norme presentate dal suddetto disegno di legge sono da considerarsi non adeguate, in quanto risultano poco chiare.

Emerge molta confusione sia per quanto riguarda i soggetti che dovevano ottenere finanziamenti, sia per ciò che riguarda le funzioni di F.I.L.S.E. s.p.a ed Enti Locali.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere F. Rocca)

Le norme presentate dal suddetto disegno di legge sono da considerarsi non pertinenti, per il fine prefissato facendo emergere dal contesto diverse divergenze riguardanti alla funzione degli Enti Locali.

Tenendo presente che questo D.D.L. potrebbe essere una vera opportunità per le infrastrutture turistiche e per quelle imprese che potrebbero nascere da tale contributo, se finanziato con un metodo chiaro e razionale per non creare confusione e nello stesso momento non incentivante da parte degli operatori turistici.

NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- *Il decreto del Ministro per le Attività produttive 18 aprile 2005 è pubblicato nella G.U. 12 ottobre 2005 n. 238;*

Nota all'articolo 4

- *La legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 è pubblicata nella B.U. 13 febbraio 2008, n. 1*

Nota all'articolo 5

- *La legge regionale 4 ottobre 2006 n. 28 è pubblicata nel B.U. 4 ottobre 2006, n. 14;*

Nota all'articolo 10

- *La legge 27 dicembre 2002 n. 289 è pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.;*

Nota all'articolo 11

- *La legge regionale 7 febbraio 2008 n. 1 è pubblicata nel B.U. 13 febbraio 2008, n. 1;*

Nota all'articolo 23

- *Il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione europea è pubblicato nella G.U.C.E. 28 dicembre 2006 n. L 379/5;*

Nota all'articolo 14

- *La legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 è pubblicato nel B.U. 3 aprile 2002, n. 6;*

Note all'articolo 15

- *La legge regionale 11 settembre 1997 n. 39 è pubblicata nel B.U. 1° ottobre 1997, n. 18;*
- *La legge regionale 17 giugno 1998 n. 22 è pubblicata nel B.U. 1° luglio 1998, n. 8;*
- *La legge regionale 17 marzo 2000 n. 19 è pubblicata nel B.U. 5 aprile 2000, n. 6;*

Nota all'articolo 16

- *La legge regionale 7 maggio 2002 n. 20 è pubblicata nel B.U. 8 maggio 2002, n. 8.*

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Politiche Giovanili, Cultura e Turismo – Settore Politiche Turistiche.

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 19 maggio 2008, n. 179

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco	BILE	Presidente
- Giovanni Maria	FLICK	Giudice

- Ugo	DE SIERVO	"
- Paolo	MADDALENA	"
- Alfio	FINOCCHIARO	"
- Alfonso	QUARANTA	"
- Franco	GALLO	"
- Luigi	MAZZELLA	"
- Gaetano	SILVESTRI	"
- Sabino	CASSESE	"
- Maria Rita	SAULLE	"
- Giuseppe	TESAURO	"
- Paolo Maria	NAPOLITANO	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge della Regione Liguria 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie), promosso con ordinanza del 12 aprile 2007 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto dall'A.I.F.I., Associazione Italiana Fisioterapisti - Regione Liguria nei confronti della Regione Liguria, iscritta al n. 729 del registro ordinanze del 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella camera di consiglio del 2 aprile 2008 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sede di Genova, con ordinanza del 12 aprile 2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge della Regione Liguria 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie), per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La disposizione impugnata prevede che: "Le province, nel rispetto del Programma triennale delle Politiche attive del lavoro di cui alla L.R. n. 52/1993, approvano, in sede di Piano annuale di formazione professionale, appositi corsi biennali diretti al conseguimento dell'attestato di massaggiatore sportivo; tali corsi sono organizzati dalle Province. La Giunta regionale emanerà indirizzi per i contenuti minimi dei corsi" (comma 1); "Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano di fatto da almeno cinque anni l'attività di massaggiatore sportivo presso società o associazioni sportive affiliate o riconosciute dal C.O.N.I. o che abbiano conseguito un attestato di massaggiatore rilasciato, previa frequenza di corsi di almeno 150 ore, da scuole affiliate ad Enti sportivi di livello nazionale, è organizzato un apposito corso di durata non superiore a sei mesi" (comma 2); "L'attestazione della qualifica di massaggiatore sportivo è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale a coloro che abbiano superato con profitto l'esame conclusivo dei corsi di cui ai commi 1 e 2" (comma 3).

Riferisce il Tribunale rimettente che il giudizio in via principale ha ad oggetto l'impugnazione, da parte dell'Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.F.I.), sezione regionale, della delibera della Giunta regionale della Liguria n. 1413 del 14 novembre 2003, recante la "definizione delle figure professionali di operatore sportivo, istruttore sportivo e massaggiatore sportivo. Approvazione dei contenuti minimi dei corsi", emanata in applicazione dell'art. 34 della legge della Regione Liguria n. 6 del 2002.

Osserva il Tribunale che "con unico motivo di ricorso" l'associazione ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale della menzionata legge regionale per violazione del parametro costituzionale di cui all'art. 117, comma terzo, in materia di professioni.

Riferisce altresì che nel giudizio principale si è costituita la Regione Liguria, contestando in via preliminare la legittimazione ad agire dell'associazione ricorrente e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.

Tanto premesso, il Tribunale, in punto di rilevanza, osserva che dall'accoglimento della questione di costituzionalità discenderebbe l'accoglimento della domanda proposta nel giudizio principale, tenuto conto che la norma censurata "costituisce la fonte del potere esercitato con la delibera di giunta regionale", della quale si chiede l'annullamento.

Inoltre, in merito all'eccezione di difetto di legittimazione dell'associazione ricorrente, sollevata dalla difesa regionale, il Tribunale osserva che, "per costante giurisprudenza", un'associazione può essere legittimata ad agire in giudizio per la difesa di interessi collettivi di categoria e che, nel caso di specie, l'associazione ricorrente, in base al proprio statuto, si propone, tra l'altro, la tutela della categoria dei fisioterapisti prevista a norma dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

In punto di non manifesta infondatezza, il Tribunale ritiene che la norma regionale in esame abbia introdotto nell'ordinamento regionale la specifica qualifica professionale di "massaggiatore sportivo". Osserva, inoltre, che l'attestato di massaggiatore sportivo viene attribuito dal Presidente della Giunta regionale a coloro che abbiano superato con profitto appositi corsi da istituirsi a cura delle Province, demandando a successivi provvedimenti amministrativi l'individuazione del profilo professionale e la regolamentazione delle modalità di accesso, attraverso l'istituzione di appositi corsi. Ad avviso del Tribunale rimettente, proprio la deliberazione della Giunta darebbe specifica attuazione alla norma regionale mediante l'individuazione della figura professionale del massaggiatore sportivo e del relativo ordinamento didattico.

Al riguardo, il Tribunale rammenta che l'art. 117, comma terzo, Cost. include la materia delle "professioni" tra quelle oggetto di competenza legislativa concorrente, nelle quali la potestà legislativa delle Regioni incontra il limite dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.

Richiama, in proposito, il costante orientamento della Corte costituzionale secondo cui sia l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici, sia la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando, invece, nella competenza regionale la disciplina di dettaglio dei soli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (sentenze numeri 449, 153 e 40 del 2006 e numeri 424, 355 e 319 del 2005).

Il Tribunale osserva, altresì, che tale principio, "che si configura come un limite di ordine generale operante a prescindere dall'esistenza di singoli precetti normativi (C. Cost. 8.2.2006, n. 40), ha peraltro trovato specifica attuazione nel settore delle professioni sanitarie in virtù di una serie di disposizioni normative statali". Del resto, aggiunge il Tribunale che in materia "di arte del massaggiatore sportivo" l'art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela sanitaria delle attività sportive), riserva "al Ministro per la Sanità" l'istituzione di appositi corsi e la disciplina del relativo ordinamento didattico.

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sede di Genova, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge della Regione Liguria 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie), con riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
2. - La questione è fondata.

Questa Corte ha più volte affermato che "la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio [...] si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale [...]. Da ciò deriva che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali" (sentenze n. 93 del 2008 e n. 300 del 2007).

L'art. 34 della legge regionale impugnata disciplina il percorso di formazione professionale ai fini dell'accesso all'esercizio della professione di massaggiatore sportivo rimettendo ad una determinazione della Giunta regionale la definizione degli "indirizzi per i contenuti minimi dei corsi" diretti al conseguimento del relativo attestato (art. 34, comma 1) e stabilendo la durata della formazione sia per il periodo transitorio di prima applicazione, sia a regime (art. 34, commi 1 e 2). La delibera della Giunta regionale della Liguria n. 1413 del 14 novembre 2003, adottata in attuazione della norma impugnata, definisce l'attività di massaggiatore come quella che "comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo sia quello di predisporre l'apparato muscolo scheletrico all'esercizio delle attività fisico-motorie e al recupero della sua funzionalità al termine delle stesse.

Sono escluse dall'attività di massaggiatore le prestazioni aventi finalità di carattere terapeutico" ed istituisce i corsi a regime ed in sanatoria, individuando le discipline di insegnamento, le modalità di svolgimento degli esami ed i requisiti di ammissione.

L'art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela sanitaria delle attività sportive), riserva "al Ministro per la Sanità" l'istituzione dei corsi e la disciplina del relativo ordinamento didattico per l'esercizio dell'"arte di massaggiatore sportivo", come confermato dall'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica).

L'art. 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali), prevede che "sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2001, n. 251 [...] i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione".

Pertanto, la legge regionale censurata, istituendo una figura di massaggiatore sportivo regionale e regolando il percorso formativo diretto al conseguimento del relativo attestato, non rispetta il limite imposto dall'art. 117, comma terzo, della Costituzione in materia di professioni e va dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenze n. 449 del 2006 e n. 319 del 2005, rispettivamente, con riferimento ai profili professionali di massaggiatore/masso fisioterapista e massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici).

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 34 della legge della Regione Liguria 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.

Franco Bile
Presidente

Sabino Cassese
Redattore

Giuseppe Di Paola
Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2008.

Direttore responsabile: Mario Gonnella

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976

(*legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32*)
